

Codice A1108B

D.D. 26 ottobre 2017, n. 563

Contratto di comodato tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia avente ad oggetto parte degli immobili in Prato Sesia costituenti il compendio immobiliare di proprietà regionale denominato "Tenuta Spazzacamini". Approvazione dello schema di contratto. Accertamento della somma di euro 309,88 (Cap. 30195/2017). Debitore: Comune di Prato Sesia.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria degli appezzamenti di terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali e civili costituenti il compendio immobiliare denominato "Tenuta Spazzacamini" nel territorio dei Comuni di Grignasco e Prato Sesia, già assegnati in affitto con contratto rep. n. 4418 del 5.06.2000 all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.) S.p.A. e successivamente a quest'ultimo attribuiti in comodato;
- a seguito di richiesta del Comune di Prato Sesia, con l'assenso della Regione Piemonte, l'I.P.L.A., con contratto rep. n. 9661 del 17.11.2004, ha concesso in sublocazione a titolo non oneroso al Comune medesimo sino al 31.12.2008, data di scadenza del sopra citato contratto di affitto rep. n. 4418 in data 5.06.2000 (ma con possibilità di rinnovo della sublocazione per altri nove anni in caso di rinnovo, per lo stesso periodo, del contratto principale di affitto), parte dell'edificio denominato "Cascina Spazzacamini" e dell'entrostante cortile, nonché il contiguo appezzamento di terreno della superficie di mq 7500 circa, situati all'interno della predetta "Tenuta Spazzacamini", nel territorio del Comune di Prato Sesia, il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate al contratto di sublocazione;
- degli immobili sublocati è stata contrattualmente prevista, a pena di risoluzione del contratto di sublocazione in caso di inadempimento, la destinazione a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap e con l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di eseguire, all'interno di quanto sublocato, i lavori di cui al progetto previsto all'art. 6 del contratto rep. n. 9661 del 17.11.2004, oltretutto le manutenzioni di carattere sia ordinario che straordinario;
- la Regione Piemonte è intervenuta quale firmataria del predetto contratto di sublocazione per garantire, secondo quanto previsto all'art. 15 dell'accordo contrattuale, al Comune di Prato Sesia la prosecuzione alla scadenza di quest'ultimo (anche se in dipendenza della risoluzione anticipata del contratto rep. n. 4418 del 5.06.2000) dell'utilizzazione dei beni sublocati, fino alla scadenza di anni ventinove decorrenti dalla stipulazione della sublocazione, con la previsione della formalizzazione, in tale ipotesi, di apposito contratto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia per la regolamentazione dei relativi rapporti;
- con contratto rep. n. 861 del 3.12.2004, a rogito dott. Giorgio Fornara, Segretario del Comune di Prato Sesia, quest'ultimo ha concesso in gestione all'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (A.N.F.F.A.S. – ONLUS Valsesia), i beni immobili di cui al richiamato contratto di sublocazione rep. n. 9661 del 17.11.2004, per la durata di anni ventinove decorrenti dalla data di sottoscrizione del citato contratto rep. n. 861 del 3.12.2004, con l'obbligo di destinazione degli stessi a centro di

accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap e di esecuzione degli interventi già previsti all'art. 6 del contratto di sublocazione rep. n. 9661 del 17.11.2004;

- in conseguenza del venir meno del contratto principale di affitto tra la Regione Piemonte e l'I.P.L.A. S.p.A. a seguito dell'attribuzione in comodato all'Istituto dei beni immobili già oggetto dell'affitto in considerazione dell'intervenuta modifica della natura dell'Istituto medesimo divenuto soggetto integrato all'Amministrazione regionale e del conseguente venir meno dell'efficacia del contratto di sublocazione stipulato tra l'I.P.L.A. ed il Comune di Prato Sesia, si rende necessario formalizzare apposito contratto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Prato Sesia, secondo quanto previsto dall'art. 15 del contratto rep. n. 9661 del 17.11.2004, per consentire la prosecuzione dell'attribuzione in uso dei suddetti immobili all'Amministrazione Comunale sino alla scadenza dei ventinove anni originariamente previsti;
- il Comune di Prato Sesia, considerati i successi dell'iniziativa e le rilevanti ricadute in termini socio assistenziali del centro di accoglienza realizzato dal gestore, tali da ipotizzare uno sviluppo delle attività ivi svolte da parte dell'Associazione a favore dei disabili ospitati, valutata positivamente una nuova proposta progettuale inoltrata dall'Associazione medesima al Comune, che presuppone un ampliamento dell'oggetto del contratto, nello spirito della cooperazione tra Enti per il perseguimento di rilevanti finalità sociali ha proposto alla Regione Piemonte la formalizzazione di un contratto di comodato al fine di consentire l'attuazione del suddetto progetto;
- per la realizzazione del progetto è stata richiesta alla Regione l'attribuzione in uso al Comune, oltreché delle porzioni di immobili già oggetto del contratto di sublocazione, degli ulteriori locali della Cascina Spazzacamini, nonché di altre porzioni immobiliari facenti parte del compendio;
- l'art. 4 della legge regionale n. 1 del 27.01.2015 e l'art. 25, comma 1, del relativo Regolamento regionale di attuazione n. 7/R del 23.11.2015, prevedono che gli immobili di proprietà regionale possano, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio, a favore, fra gli altri, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per la realizzazione di progetti di utilità sociale, alle condizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 del suddetto art. 25 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 26 del citato Regolamento;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 22-5352 del 17.07.2017, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 1/2015 e dagli artt. 25 e 26 del relativo Regolamento di attuazione, sentito l'I.P.L.A. S.p.A. che ha espresso il proprio nulla osta all'attribuzione in comodato al Comune di Prato Sesia degli immobili di cui all'art. 2 della bozza di contratto allegata al presente atto, è stata autorizzata l'attribuzione in comodato, alle condizioni espresse nel richiamato atto deliberativo, dei beni immobili di cui è stata richiesta dall'Amministrazione comunale l'assegnazione in uso;

rilevato che la suddetta deliberazione demanda alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la sottoscrizione del contratto di comodato e l'adozione di tutti gli atti a tal fine occorrenti;

visto lo schema di contratto di comodato, previamente condiviso tra le parti, allegato in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che con il presente atto si approva;

dato atto che il contratto di comodato sarà stipulato secondo la forma prevista dall'art. 33, comma 2, lettera b) della L.R. n. 8 del 23.01.1984 e ss.mm.ii.;

ritenuto di accertare sul capitolo 30195/2017 la somma di euro 309,88, da corrispondersi in unica soluzione anticipata dal Comune di Prato Sesia, con sede in Prato Sesia, via E. de Amicis n. 3 (C.F. 00505170035) a titolo di canone ricognitorio per l'annualità che decorrerà dalla data di stipulazione del contratto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. n. 118/2011;

vista la L.R. n. 6/2017;

determina

- di approvare, per quanto sopra espresso, autorizzandone eventuali modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione, lo schema di contratto allegato in copia alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'attribuzione in comodato al Comune di Prato Sesia degli immobili di cui in premessa, da destinare a centro di accoglienza e recupero di soggetti portatori di handicap;
- di dare atto che il contratto di comodato sarà sottoscritto secondo la forma prevista dall'art. 33, comma 2, lettera b) della L.R. n. 8 del 23.01.1984 e ss.mm.ii.;
- di accertare sul capitolo 30195/2017 la somma di euro 309,88 dovuta dal Comune di Prato Sesia con sede in Prato Sesia, via E. de Amicis n. 3 (C.F. 00505170035) a titolo di canone ricognitorio per l'annualità che decorrerà dalla data di stipulazione del contratto
Transazione elementare: Capitolo 30195
P.d.c.: E.3.01.03.01.003
Transazione Unione Europea: 2
Ricorrente: 1
Perimetro sanitario: 1

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il canone ricognitorio di cui al presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA